

 ASM Terni S.p.A.	ASM TERNI SPA
	Via Bruno Capponi, 100
	05100 Terni (TR)
	C.F/P.IVA : 00693630550

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO LA POLIZZA RCT/O - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA

LOTTO CIG [67452547AF]

Terni, 20 giugno 2016

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Tirinzi)

Art. 1 – ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti a :

- produzione di energia elettrica;
 - distribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Terni;
 - pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Terni;
 - servizio di igiene ambientale: trasporto e raccolta dei rifiuti nel territorio dell'ATI 4 Umbria, quale gestore in RTI con CNS-Consortio Nazionale Servizi;
 - servizio di igiene ambientale: gestione della selezione dei rifiuti nell'ambito dell'ATI 4 Umbria, mediante il proprio impianto;
 - distribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio operatore di S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) S.c.p.a. nell'ambito provinciale dell'ATO Umbria 2;
 - attività di esercizio della rete di gas naturale, in qualità di socio della soc. Umbria Distribuzione Gas, nel territorio del Comune di Terni.
- altre attività istituzionalmente devolutesi comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari ed ausiliarie, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate nel presente capitolato – mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute dal Contraente stesso più idonei al raggiungimento dei propri fini istituzionali così come specificati nello statuto della soc. ASM Terni S.p.A.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o supappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge direttamente o per mezzo di enti.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.

Si precisa inoltre che, l'Umbria Energy, Società controllata, deve intendersi quale ASSICURATO AGGIUNTO nell'ambito della presente polizza ; l'attività esercitata dalla Umbria Energy consiste nella fornitura di energia elettrica e gas.

Si conviene inoltre che le attività svolte dall'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre attività prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in parti e/o sezioni che prova il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Indennizzo Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Retribuzioni Lorde (RAL)	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia
Compagnia	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia
Subappaltore	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di lavori o servizi.

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 60 giorni lavorativi da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 1915 l'inadempimento dell'obbligo dell'avviso può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente /Assicurato.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Articoli, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Qualora la richiesta di risarcimento da parte dei terzi pervenga incompleta per alcuni elementi fondamentali intesi per

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.

al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di avviso del sinistro decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

Del pari il Contraente / Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data la facoltà al Contraente / Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta di risarcimento. Resta inteso che, una volta che il Contraente / Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi

reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

E' data facoltà al Contraente / Assicurato – anche in considerazione della SIR (Self Insurance Retention) prevista dalla presente polizza – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

Ciò verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, compresa la mediazione civile che la negoziazione assistita, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dell/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione dell/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Nel caso di adozione di clausola SIR (Self insurance retention), come prevista all'art. 1 della Sezione 3 di polizza, la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.

ART.7 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dal parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Anche le appendici con incasso premio potranno essere pagate dalla Contraente, entro 60 giorni dalla loro decorrenza; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Qualora le eventuali verifiche che il Contraente fosse tenuto ad effettuare presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all'art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all'Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da Equitalia Servizi S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest'ultima.

Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma "c" dell'Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell'Art. 1901 del C.C. .

ART.10 – CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle Retribuzioni Lorde (R.A.L.) del Contraente, come definite in polizza.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART.11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

ART.13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo

espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

VARIANTE MIGLIORATIVA 1) – AD INTEGRAZIONE ART. 13 “COASSICURAZIONE E DELEGA”

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscritte responsabili in solido nei confronti del contraente.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

ART.14 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/10/2016 e scade alle ore 24,00 del 31/10/2018 con esclusione del tacito rinnovo.

Il frazionamento del premio è annuale. La prima rata del premio relativa al periodo 31/10/2016 - 31/10/2017 verrà versata dal Contraente nelle modalità e nei tempi indicati dall'art. 9 del presente capitolato speciale.

Si conviene che ambo le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 15 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, entro 15 giorni dalla richiesta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro (a titolo esemplificativo: numero sinistro attribuito dall'assicuratore, data di accadimento dell'evento, data denuncia, tipologia dell'evento, tipologia del rischio assicurato, tipologia di indennizzo);
- indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti senza seguito;
- b) sinistro liquidato in data, con liquidazione pari a
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €
- d) sinistro riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal contraente stesso in formato standard digitale aperto tramite file modificabile. E' sempre fatta salva la richiesta di informative sui sinistri anche successivamente alla scadenza contrattuale nonché l'acquisizione di ogni dato necessario a bandire la nuova gara.

VARIANTE MIGLIORATIVA 2) – AD INTEGRAZIONE ART. 15 “INFORMATIVA SUI SINISTRI”

In caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna dei resoconti sui sinistri dalla Società al Contraente l'Assicuratore dovrà corrispondere alla stazione appaltante un importo pari a € 100 (cento euro) per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 5.000 (cinquemila euro).

ART. 16 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A., con eccezione delle comunicazioni aventi ad oggetto recesso, risoluzione, proroghe o modifiche contrattuali e comunque sono fatte salve le condizioni e i limiti previsti nel contratto di brokeraggio tra AON S.p.A. e ASM Terni S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

ART.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 18 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale di competenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Contraente/Assicurato, in qualità di stazione appaltante, verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per le seguenti attività complementari:

1. partecipazione ad esposizioni in genere, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, anche in qualità di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
2. proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
3. proprietà e gestione delle mense, dei bar aziendali nonché dei distributori automatici di bevande e simili nell'ambito dell'Azienda. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far capo alla Contraente nella sua qualità di committente dei servizi;
4. servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità professionale del personale medico e paramedico;
5. servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani compreso il rischio derivante da eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
6. trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
7. attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti della Contraente;
8. esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
9. visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Azienda;
10. organizzazione di attività pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale e scientifica;
11. organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi o gite aziendali con esclusione dei danni da circolazione e impiego di aeromobili, organizzazione di attività sportive non a livello professionale, organizzazione di feste, inaugurazioni e/o manifestazioni istituzionali promosse dall'Azienda;
12. selezioni o prove pratiche per l'assunzione di personale occorrente a tutte le attività che l'Azienda svolge;
13. la garanzia è operante anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente ai beni dati in comodato d'uso, leasing, locazione a terzi, esclusa comunque l'errata utilizzazione degli stessi;
14. la garanzia è operante per la responsabilità personale/professionale del Responsabile del Laboratorio Chimico del Contraente; tale garanzia è operante fino al massimale di Euro 1.000.000 per sinistro ed anno assicurativo, con un sottolimito di Euro 100.000 per i danni da interruzioni o sospensioni di attività.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessità all'attività descritta inclusi di beni mobili o immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso.
- b) Esercente tutte le attività garantite dalla presente polizza, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere.

Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, stagisti e borsisti, tirocinanti, ed altre figure equiparate.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, stagisti, allievi, tirocinanti ed altre figure equiparabili. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o Cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n.196 del 24.06.1997.

Il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 c.c."

ART. 3 - NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, nonché quella dei datori di lavoro in genere per i danni cagionati ai loro dipendenti per responsabilità dell'Assicurato, in relazione a tutti gli oneri da essi comunque sostenuti.

ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:

R.C.T. € 10.000.000,00 per sinistro
€ 10.000.000,00 per persona
€ 10.000.000,00 per danni a cose/animali

R.C.O. € 10.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00.

VARIANTE MIGLIORATIVA 3)

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 15.000.000,00.

ART. 6 – NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T., unicamente i prestatori di lavoro dell'Assicurato, quando sia operante la garanzia prevista all'Art. 2 della presente sezione.

ART. 7 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 8 – PORTATA DELLA GARANZIA

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

ART. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Per la Responsabilità Civile terzi e Operai, la presente polizza vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T./O.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli iscritti al P.R.A., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- c) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- h) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- m) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- o) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- q) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo;
- r) connessi a "cyber clause" e derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- s) derivanti da allagamento dovuti ad esondazione di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

ART. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, dei Dirigenti, del Legale Rappresentante, dei Sindaci Revisori dei Conti, degli Amministratori, nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo : persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto della presente assicurazione, le garanzie valgono per i danni arrecati :

- alle persone considerate "terzi" in base alla condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCT;

- agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 ed ai lavoratori parasubordinati regolarmente e assicurati secondo le disposizioni di legge, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

ART. 2 – DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

ART. 3 – COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1 lettera a) – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

ART. 4 – DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato. La garanzia è estesa anche ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti.

ART. 5 – DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

In deroga a quanto previsto alla lettera f), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione opererà in eccedenza a quanto eventualmente già coperto con polizza incendio che preveda la garanzia "Ricorso Terzi".

ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA - DANNI A COSE CONSEGNATE E NON - DANNI ALLE COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera g), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P. si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, purché i danni non si verifichino durante l'uso di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

La garanzia comprende anche, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, gli amministratori ed i dipendenti a qualsiasi titolo, sia nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato, sia al di fuori in occasione di lavoro o servizio, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'azienda, consegnate e non consegnate, con esclusione degli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

E' compresa anche la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

ART. 9 – DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P. si conviene che la garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

ART. 10 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI

VARIANTE MIGLIORATIVA 4) – garanzia valida solo se in sede di offerta tecnica è stata espressamente accettata quale variante migliorativa.

L'assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate

ART. 11 – DANNI DA PERDITE IDRICHE

L'assicurazione comprende i danni provocati a terzi da perdite di liquidi in genere dagli impianti e dalle reti idriche e fognarie gestite.

A parziale deroga di quanto previsto al comma s), Art. 1 Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l'assicurazione comprende anche i danni derivanti da rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

I danni indennizzabili in base al presente articolo sono unicamente quelli di natura accidentale.

VARIANTE MIGLIORATIVA 5) : si intende depennata l'ultimo comma della clausola “I danni indennizzabili in base al presente articolo sono unicamente quelli di natura accidentale”.

ART. 12 – DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera h, Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., si conviene che la garanzia comprende i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell'Assicurato.

ART. 13 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

ART. 14 – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a

qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

ART. 16 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A Parziale deroga di quanto previsto al lettera d) dell'Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 . C.P.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

ART. 17 – PARCHEGGI E AUTORIMESSE

La garanzia comprende la RC derivante all'Assicurato dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio e/o autorimessa di veicoli a motore compresi i danni ai veicoli medesimi, con esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso.

ART. 18 – COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs 81/2008, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

ART. 19 – LAVORATORI INTERINALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

ART. 20 – GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) dell'Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.

Per compimento delle opere si intende:

- a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
- b- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- c- uso delle opere secondo destinazione.

ART. 21 – D.LGS. 81/2008

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. L.vo 81/2008 e successive modifiche, nonché per la responsabilità Civile personale:

- del "Datore di Lavoro";
- del "Dirigente";
- del "Preposto";
- del "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
- dell'"Addetto al servizio di prevenzione e protezione";
- del "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";

nominati dall'Assicurato ai sensi del predetto Decreto, sempreché tali ruoli siano ricoperti da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato o dei Soci Consorti.

ART. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall'Assicurato, verso i Soci consorti, le Società associate, fornitrici, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

ART. 23 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 24 – MALATTIE PROFESSIONALI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2, sez. 3 delle Condizioni Generali di Polizza, l'Assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato; per malattie professionali si intendono quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124/65 o dal D.P.R. n°482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché quelle riconosciute come tali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato/Contraente dopo la decorrenza della presente polizza per comportamenti posti in essere non oltre 36 mesi prima della decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione e non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

VARIANTE MIGLIORATIVA 6)

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Sono comunque escluse le malattie professionali:

- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV e provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- Per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima Euro 1.500.000,00= per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Euro 3.000.000,00= per Periodo Assicurativo e per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

ART. 1 – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)

“

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una **S.I.R.** minima per sinistro pari ad **Euro****,00=** (...../00).

(VEDI DISCIPLINARE DI GARA “OFFERTA ECONOMICA” METODO “AS IF”) - N.B.: L'importo della franchigia per sinistro non potrà essere superiore ad € 5.000,00= a pena di esclusione dell'offerta, come previsto nella Scheda Offerta Economica.

pertanto le garanzie di polizza sono prestate solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi tale importo, che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente dell'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della SIR sopra detta.

L'ammontare della SIR resta a carico dell'Assicurato a titolo di importo assoluto.

Per le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della SIR che vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, le spese di difesa sono a carico della Contraente.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della SIR.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo della predetta SIR, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della SIR prevista in polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il Contraente.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati possano denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla SIR non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

L'Assicurato si impegna a fornire alla Società, anche per il tramite del Broker AON S.p.A., con cadenza trimestrale, ed entro 30 giorni dalla richiesta, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:

- Data di accadimento del sinistro
- Data di notifica alla Contraente
- Importo richiesto per i sinistri aperti
- Importo liquidato per i sinistri definiti

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata R/R, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del: numero del sinistro, data di denuncia del sinistro, data di liquidazione del sinistro, importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato, importo da recuperare nei confronti della Contraente. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 15 sez. 2 “Norme che regolano l'assicurazione in generale” del presente capitolato speciale.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

ART. 2 – DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La presente garanzia è prestata con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro così come disposto dall'art. 1 che precede.

ART. 3 – DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo pari ad Euro 500.000,00, con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 4 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO

La presente garanzia, di cui all'art. 5 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza per i danni ai fabbricati, è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede ed il massimo di Euro 10.000,00.

Per danni ad altre cose in genere si applica la S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

La garanzia è prestata entro un massimale di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 5 – DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo pari ad Euro 500.000,00, con applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 7) : Euro 1.000.000,00=**, con applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La presente garanzia, di cui all'art. 7 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 8) : Euro 1.000.000,00=**, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - DANNI A COSE CONSEGNATE E NON - DANNI ALLE COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

La presente garanzia, di cui all'art. 8 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

Per i danni alle cose consegnate e non consegnate, il massimo indennizzo viene fissato in Euro 10.000,00 per sinistro ed Euro 20.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

Per i danni alle cose di terzi sollevate, traslate, ecc., il massimo indennizzo viene fissato in Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 9 – DANNI DA FURTO

La presente garanzia, di cui all'art. 9 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 9) : Euro 75.000,00=** per ciascun periodo annuo assicurativo con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 10 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI

VEDI VARIANTE MIGLIORATIVA 4) – limite valido solo se in sede di offerta tecnica è stata espressamente accettata la garanzia “Danni a terreni e coltivazioni”, quale variante migliorativa

La presente estensione di garanzia, di cui all'art. 10 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. **VARIANTE MIGLIORATIVA 10): fino alla concorrenza del massimale di Euro 500.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

ART. 11 – DANNI DA PERDITE IDRICHE

La presente estensione di garanzia, di cui all'art. 11 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede e fino alla concorrenza del massimale di Euro 300.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 11) : Euro 500.000,00=** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 12 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente garanzia, di cui all'art. 17 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede e fino alla concorrenza del massimo indennizzo di Euro 500.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 12) : Euro 1.000.000,00=** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 13 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

La presente garanzia si intende prestata nel limite dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 100.000,00 con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 14 – COMMITTENZA LAVORI

La presente garanzia si intende prestata nel limite dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 1.500.000,00= **VARIANTE MIGLIORATIVA 13) : Euro 3.000.000,00=**, con l'applicazione della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede.

ART. 15 – GARANZIA POSTUMA

La presente garanzia, di cui all'art. 22 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo della S.I.R. per ogni sinistro di cui all'art. 1 che precede ed il massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 1.000.000,00=.

CALCOLO DEL PREMIO

Preventivo retribuzioni lorde (RAL)	Tasso annuo Imponibile ‰	Premio annuo Imponibile
€ 12.000.000,00		

CALCOLO DEL PREMIO:

Premio Imponibile	€.
Imposta	€.
Premio annuo lordo	€.

L'AGGIUDICATARIO
La Compagnia assicurativa

LA STAZIONE APPALTANTE
Il Contraente / Assicurato
ASM Terni S.p.A.

.....

.....